



Newsletter n. 3

Richiesta di riesame di diniego parziale di accesso opposto da Pubblica Amministrazione : il parere del Difensore civico di ritenuta illegittimità del diniego.

Care/i cittadine/i,

come è bene sapete, il Difensore civico può intervenire ad istanza di parte quando un'Amministrazione, regionale, provinciale e comunale, neghi l'accesso a documentazione amministrativa.

Il ricorso al Difensore civico è alternativo a quello al Tribunale Amministrativo Regionale, ben più costoso, in quanto il primo è gratuito.

Non tutte le Regioni italiane hanno un Difensore civico e, dunque, a non tutti i cittadini italiani è garantito questo diritto.

Di recente, il nostro Ufficio si è occupato di un caso in materia di appalti, di cui intendo parlarVi.

In relazione a procedure di appalto per la progettazione ed esecuzione di opera pubblica avviate da Amministrazione di Ente territoriale, è pervenuto al Difensore civico ricorso ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90, per il riesame di determinazione di parziale diniego di accesso opposto dall'Amministrazione appaltante a Società incaricata della progettazione dell'opera.

La Società, in particolare, aveva richiesto l'ostensione di atti e documenti connessi a variante migliorativa per la realizzazione dell'opera, ricevendo un parziale diniego per alcuni documenti che per l'Amministrazione non riguardavano l'attività di progettazione e per i quali, pertanto, non era stata manifestata disponibilità all'accesso.

A seguito della richiesta di riesame inoltrata dal legale rappresentante della Società di progettazione, il Difensore civico ha indirizzato una nota mediante la quale ha informato il richiedente e comunicato all'Amministrazione coinvolta un parere di ritenuta illegittimità del parziale diniego di accesso, in particolare, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" (art. 22 comma 2 legge 241/90) e, conseguentemente, così come disposto dal comma 3 dell'art. 25 legge 241/90, "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24" della legge 241/90 "e debbono essere motivati";
- la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, espressamente precisato che "la legittimazione all'accesso spetta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti e indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica",
pertanto, il limite di valutazione della Pubblica Amministrazione sull'interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso del richiedente "si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti",
potendo, quindi, il diritto di accesso "essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi";
- nel caso di specie, a fronte delle motivazioni addotte dall'Amministrazione per negare, seppur parzialmente, l'accesso, è emerso, in base alle deduzioni rappresentate dalla Società richiedente l'accesso, l'interesse della Società stessa, quale progettista, per la tutela artistica dell'opera progettata .

A fronte del parere del Difensore civico, nei termini sopra esposti, l'Amministrazione interessata si è infine pronunciata per l'accesso alla documentazione richiesta, seppur consentendone, per alcuni specifici documenti, la sola visione.

Alla prossima newsletter.

Vi saluto cordialmente

Avv. Antonio Caputo

